



COMUNE DI FONDACHELLI FANTINA

PROVINCIA DI MESSINA

UFFICIO ESPROPRI

Prot. 2264 del 5-4-2011.

**DECRETO DI AUTORIZZAZIONE ALLO SVINCOLO DELL' INDENNITA'
D'ESPROPRIO DEPOSITATA PRESSO LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI**

(ex art. 28 D.P.R. 327/2001 e successive modifiche)

Ordinanza n° 06/E del 05/04/2011

OGGETTO:	Procedimento espropriativo correlato all'esecuzione dei lavori di "CONSOLIDAMENTO A PROTEZIONE DEL CENTRO ABITATO NELLA FRAZIONE RUBINO – LOTTO DI COMPLETAMENTO" Ditta: PUGLISI BIAGIO e PUGLISI ANTONINO
----------	---

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DELL'UFFICIO ESPROPRI

VISTE le istanze presentate in data 13/01/2011 dai Signori Puglisi Biagio, nato a Fondachelli Fantina (ME) il 02/07/1941, e qui residente in via Risorgimento n° 74/b, C.F. PGLBGI41L02D661C, prot. 293; Puglisi Antonino, nato a Fondachelli Fantina (ME) il 13/04/1944, e qui residente in via Risorgimento n° 74/a, C.F. PGLNNN44D13D661H, prot. 294; dirette ad ottenere, ai sensi dell'art. 28 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i., l'autorizzazione al pagamento della somma di propria competenza deposita alla Cassa DD.PP. per un importo complessivo di € 467,50, relativa all'esproprio della particella 446, da cui è derivata la particella 1796, del foglio di mappa n° 58, interessata dalla realizzazione dei lavori;

VISTA la proposta di svincolo della predetta indennità, avanzata dal Responsabile del Servizio Espropri il 04/04/2011, prot. n° 2228;

VISTA l'Ordinanza n° 07/E del 17/12/2007, con cui è stato decretato l'esproprio dei beni immobili necessari per l'esecuzione dei lavori di "CONSOLIDAMENTO A PROTEZIONE DEL CENTRO ABITATO NELLA FRAZIONE RUBINO - LOTTO DI COMPLETAMENTO" e si è provveduto alla determinazione urgente dell'indennità provvisoria spettante a ciascuna ditta espropriata;

RICHIAMATA l'Ordinanza n° 08/E del 04/11/2008 con cui, espletato tutto l'iter procedurale, è stato decretato il pagamento delle indennità definitive accettate ed il deposito delle indennità non accettate o, per le quali non è pervenuta dichiarazione di accettazione nei termini previsti, relative ai suddetti lavori;

CONSIDERATO che alla data del decreto di esproprio, i Signori Puglisi Biagio e Puglisi Antonino, erano proprietari, pro quota, della particella 446, da cui è derivata la particella 1796

del foglio di mappa n° 58, espropriata per la realizzazione dei lavori in oggetto, come risulta dagli atti prodotti a corredo dell'istanza;

DATO ATTO:

- che dal certificato dei registri immobiliari, rilasciato dalla Conservatoria di Messina in data 12/01/2011, risulta che non vi sono trascrizioni o iscrizioni di diritti o di azioni di terzi;
- che, per il predetto bene immobile, agli atti dell'Ufficio Espropriazioni non risultano notificate opposizioni di terzi al pagamento della relativa indennità;

ESAMINATA la documentazione pervenuta;

VISTI

- il D.Lgs. 267 del 18/08/2000;
- il D.P.R. 327 dell'08/06/2001 e successive modifiche;

DECRETA

1) di autorizzare, ai sensi dell'art. 28 del D.P.R. 327/2001 e successive modifiche, la Cassa Depositi e Prestiti del Ministero Economia e Finanze, sede di Messina, a svincolare la somma complessiva di € 467,50 (quietanza DA0 0510275 del 20.03.2009), integrata dagli eventuali interessi maturati, mediante assegno circolare da inviare, a favore della sottoindicata ditta:

- PUGLISI BIAGIO, nato a Fondachelli Fantina (ME) il 02/07/1941, e qui residente in via Risorgimento n° 74/b, C.F. PGLBGI41L02D661C, cui spetta la quota di ½ della predetta somma e, dunque, € 233,75, integrata degli eventuali interessi maturati;

- PUGLISI ANTONINO, nato a Fondachelli Fantina (ME) il 13/04/1944, e qui residente in via Risorgimento n° 74/a, C.F. PGLNNN44D13D661H, cui spetta la quota di ½ della predetta somma e, dunque, € 233,75, integrata degli eventuali interessi maturati;

Le somme di cui sopra sono da prelevarsi dal deposito amministrativo costituito dal Comune di Fondachelli Fantina (ME) a titolo di indennità definitiva di esproprio dell'immobile di cui in premessa, occorso per la realizzazione dei lavori di "CONSOLIDAMENTO A PROTEZIONE DEL CENTRO ABITATO NELLA FRAZIONE RUBINO - LOTTO DI COMPLETAMENTO";

2) di dare atto che sulle somme da corrispondere, non deve essere operata la ritenuta d'imposta pari al 20%, di cui all'art. 11 della Legge 413/91, in quanto l'area oggetto di esproprio non ricade nelle zone omogenee A, B, C e D di cui al D.M. 1444/68;


3) di esonerare la Cassa DD.PP. da ogni responsabilità, in merito allo svincolo della predetta somma;

4) di trasmettere il decreto di autorizzazione alla Cassa DD.PP. e agli interessati.

Fondachelli Fantina, li 05/04/2011

Il Responsabile Del Servizio Espropri

(Domenica Recupero)



Il Responsabile dell'Unità Org. U.T. - III° Settore

(geom. Giuseppe Catalano)

